Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 aprile 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4518
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4518
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 205.
Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (9° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla i. p. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche	Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e di posaterie	kg. 500	1 anno
2. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/10 circa di diametro.	Per la produzione di pneumatici	kg. 500	1 anno
3. Colofonia . . .	Per la fabbricazione di sapone	kg. 500	1 anno
4. Oro in verghe, pani, polvere e rottami	Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati	kg. 1	6 mesi
5. Ossido di cobalto.	Per la fabbricazione di sali di cobalto	kg. 100	6 mesi
6. Parti di ricambio per aerei	Per essere revisionate e riparate	kg. 10	6 mesi
7. Pelli di coniglio, di castoro e di nutria, grezze, non buone da pellicceria	Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato	kg. 25	6 mesi
8. Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche	Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.)	kg. 1	1 anno
9. Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi	Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometallurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche	kg. 1000	6 mesi

Art. 2.

Alle merci ammesse in via permanente alla importazione temporanea per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Acciaio in fili e in verghe (vergella) ricoperti con lamine di rame (copper weld)	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici	kg. 100	2 anni
2. Ferro in nastri laminati a caldo	Per la fabbricazione dei fili e dei cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei	kg. 100	2 anni
3. Rame in trafilati di diametro fino a millimetri 10 ed in vergella laminata	Per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei	kg. 100	2 anni
4. Resine sintetiche speciali (cloruro di polivinile)	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici	kg. 100	1 anno

Art. 3.

Sono modificate o ripristinate a carattere permanente con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea delle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Allumino e sue leghe in lingotti, pani, piacche, fili, nastri, barre e tubi (legge 19 maggio 1950, numero 334)	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere	kg. 1000	1 anno
2. Alluminio e sue leghe in rottami (legge 19 maggio 1950, n. 334)	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe.	kg. 1000	6 mesi
3. Oli di petrolio greggio e loro derivati, anche parzialmente o totalmente trattati (legge 24 novembre 1949, n. 920)	Per essere lavorati o ulteriormente lavorati o depurati da inquinazioni	kg. 1000	1 anno
4. Piombo e sue leghe in pani e rottami (legge 27 maggio 1940, n. 641).	Per la produzione di semilavorati (fili, tubi, fogli, ecc.)	kg. 1000	1 anno
5. Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafilati; resine sintetiche al cloroacetato di polivinile in fogli e in trafilati (legge 19 maggio 1950, n. 334)	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno	kg. 100	1 anno
6. Tessuto a maglia denominato « Simplex » (regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2292, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 668)	Per la fabbricazione di guanti	kg. 25	1 anno

Art. 4.

Sono prorogate o ripristinate con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea provvisorie delle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Piombo in pani e in rottami (regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1902 convertito in legge con legge 18 aprile 1937, n. 669)	Per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori elettrici (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953)	kg. 1000	1 anno
2. Recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni (legge 19 maggio 1950, n. 334)	Per essere riempiti di prodotti da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953)	illimitata	6 mesi
3. Rum (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	Per la fabbricazione di vermut e di liquori (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952)	hl. 1	1 anno

Art. 5.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i calibri metallici o di altra materia, di ogni tipo o dimensione, da impiegare in lavori di costruzione di rifinitura e di qualsiasi altra specie dei prodotti meccanici, metallurgici, ecc., destinati all'esportazione.

La riesportazione dei calibri introdotti dovrà aver luogo entro un anno dall'importazione temporanea.

Art. 6.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti esterni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.

La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — LA MALFA — CAMPILLI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 206.
Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (10° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Acciai in nastri laminati a caldo	Per la fabbricazione di tubi saldati	kg. 500	1 anno
Conchiglie gregge	Per la produzione di cammei	kg. 100	1 anno
Corde di rame rosse o stagnate, nuove e usate, di qualsiasi lunghezza, costituite da più fili elementari di qualsiasi diametro	Per essere fuse o rilavorate e impiegate nella fabbricazione di cavi elettrici isolati	kg. 500	2 anni
Essenza di trementina	Per la fabbricazione di canfora sintetica	kg. 500	6 mesi
Legname greggio, segato per il lungo o in tronchi	Per la fabbricazione di porta-abiti, sediame ed altri articoli dell'artigianato	kg. 500	1 anno
Luppolo	Per la fabbricazione della birra	kg. 50	1 anno
Materiali vari (carta vergata, bocchini di sughero, astucci completi, carta allumina, involucri impermeabili, etichette, sacchi, colla, polvere di bronzo, inchiostro, ecc. escluso il tabacco)	Per la fabbricazione ed il condizionamento di sigarette	nel quantitativo occorrente alla produzione ed al condizionamento di n. 10.000 sigarette	6 mesi
Minerali di berillio (glucinio)	Per la produzione di leghe di rame e berillio	kg. 500	1 anno
Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah	Per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.) e, ovvero, per essere confezionate in bobine e simili	kg. 100	6 mesi
Sodio, piombo, bromo ed alcool etilico	Per la produzione di etifluido miscela al piombo tetraetile	kg. 100 di ciascuna materia prima	6 mesi

Art. 2.

Sono ripristinate con validità permanente, eppertanto aggiunte a quelle elencate nella tabella I, di cui al precedente art. 1, le concessioni d'importazione temporanea relative alle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Canfora naturale e sintetica (legge 19 maggio 1950, n. 334)	Per la fabbricazione della celluloide e manufatti diversi di celluloide	kg. 100	1 anno
Carta (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	Per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici	kg. 100	6 mesi
Cascami di celluloide (legge 19 maggio 1950, n. 334)	Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide	kg. 100	1 anno
Linters di cotone (legge 19 maggio 1950, n. 334)	Per la fabbricazione di celluloide e di manufatti diversi di celluloide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, occhiali, ecc.)	kg. 500	6 mesi
Miele greggio (legge 19 maggio 1950, numero 334)	Per essere impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni	kg. 100	6 mesi
Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali (legge 19 maggio 1950, n. 334)	Per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse «cime verdi e cime gialle» per la saponificazione	kg. 500	4 mesi

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Nichelio in pani, in dadi, in rottami (regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1870)	Per essere trasformato, in lega con rame e zinco, in lamiere, fili, tubi, barre e lavori diversi	kg. 100	6 mesi
Sevo animale fuso non alimentare (v.d. 131), grassi ed oli di pesci e di animali marini, anche raffinati, altri (v.d. 134, b), grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoi e simili (v.d. 137), olio di palma, altro (v.d. 139, m.2), olio di cocco, altro (v.d. 139/n 2), sevo vegetale (v.d. 139, p. 1), non atti alla alimentazione (legge 19 maggio 1950, n. 334)	Per la fabbricazione di sapone	kg. 100	1 anno
Vimini scortecciati (regio decreto-legge 11 maggio 1924, numero 809, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, numero 473)	Per la fabbricazione di cesti e panieri	kg. 500	6 mesi

Art. 3.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la esportazione temporanea	Quantità minima ammessa alla espor. temp.	Termine massimo per la reimportazione
Cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa	Per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie	n. 1	6 mesi
Filati di lana, di titolo vario	Per essere sottoposti al trattamento di irrestringibilità	kg. 100	6 mesi

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — La Malfa — Campilli — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 11 marzo 1953, n. **207**.

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione diritti (11° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' consentita la importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone, nonchè di filati e tessuti, contenenti almeno il 20 % di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in diversi manufatti.

Art. 2.

Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea è fissato in chilogrammi mille. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti è stabilito in un anno.

Art. 3.

Con la entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni contenute o richiamate, in materia di restituzione diritti sui prodotti di cotone greggio in esportazione, dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273 e dalla legge 27 ottobre 1950, n. 1109. E' altresì abrogato il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1289, concernente la restituzione diritti sul cotone rigenerato.

Art. 4.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Acidi laurilico e miristico	Per la produzione di alcole laurilmiristico	kg. 100	6 mesi
Acetato butirrato di cellulosa	Per la fabbricazione di tasti e bottoni di comando per macchine da scrivere e da calcolo	kg. 100	1 anno
Acetone e basi piridiche	Per la produzione di tiazolilsolfanilamide	kg. 100 per l'una o l'altra merce	6 mesi
Acetone e glucosio puro	Per la produzione dell'acido ascorbico (vitamina C)	kg. 100 per l'una o l'altra merce	6 mesi
Colofonia	Per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fabbricazione di cavi elettrici	kg. 100	1 anno

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Olio minerale lubrificante raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° non inferiore a 26,5 Engler, oppure con viscosità a 100° non inferiore a 3, 4, Engler	Per la fabbricazione di cavi elettrici	kg. 100	1 anno
Miscele isolanti di colofonia e di olio minerale	Per la fabbricazione di cavi elettrici	kg. 100	1 anno
Pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria	Per essere conciate e rifinite	kg. 500	6 mesi
Pelli grezze, lanute, non buone da pellicceria	Per essere slanate e picklate	kg. 1000	6 mesi
Tronchi di legno okoumé e di legno betulla	Per la fabbricazione di compensati	kg. 500	6 mesi

Art. 5.

La concessione d'importazione temporanea delle trecce di paglia cinese e giapponese per l'imbianchimento e la tintura, già estesa, con la legge 27 ottobre 1950, n. 1109, alla fabbricazione di cappelli, è ulteriormente estesa alla fabbricazione di altri lavori di paglia, quali: borse, cestini, sporte, ecc.

Art 6.

Tra le merci ammesse alla importazione temporanea, come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono da comprendere i modelli di gesso, i disegni e i dipinti, destinati alla riproduzione di lavori di legno, marmo, bronzo e mosaico. La riesportazione dei modelli, dei disegni e dei dipinti introdotti dovrà avvenire entro due anni dalla importazione temporanea.

Art. 7.

Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre nei termini e per le lavorazioni controindicati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Borato di sodio naturale (borace greggio)	Per la produzione di borace (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)	kg. 500	6 mesi
Borace	Per la produzione di perborato sodico (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)	kg. 500	6 mesi
Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli	Per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa od altri lavori (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)	kg. 100	1 anno
Smalti vitrei in graniglia e in polvere	Per la fabbricazione di articoli di ferro o di acciaio smaltati (per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge)	kg. 100	1 anno
Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon, anche misti con altre fibre tessili	Per la confezione di guanti (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)	kg. 100	1 anno

Art. 8.

E' ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1954, la concessione di esportazione temporanea, già prevista all'art. 2 della legge 3 gennaio 1951, n. 46, dei tessuti di cotone tipo popeline, destinati ad essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestringibilità, denominati « sanforizzazione » o « rigmel finisch » e o altrimenti rifiniti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — La Malfa — Campilli — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 13 marzo 1953, n. 208.

Costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione alla Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito un « Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige », ente di credito di diritto pubblico, con sede in Trento, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive nella Regione, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per le medie e piccole imprese.

Art. 2.

All'Istituto di cui all'articolo precedente è annessa una Sezione per il credito agrario di miglioramento, con gestione autonoma.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 1250 milioni, di cui lire 800 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 450 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Il fondo di dotazione della Sezione per il credito agrario di miglioramento è di lire 300 milioni, di cui lire 200 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 100 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge verrà provveduto, per quanto riguarda le partecipazioni dello Stato, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 sino alla concorrenza di lire 500 milioni ed a carico del corrispondente fondo del successivo esercizio finanziario 1953-54 per la restante somma di lire 500 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dalle partecipazioni della Regione si farà fronte nei modi previsti dall'art. 6 della legge regionale del 17 settembre 1952, n. 36.

I fondi di dotazione, di cui al primo comma ed al secondo comma del presente articolo, potranno essere aumentati con ulteriori apporti sia da parte dello Stato e della Regione, sia da parte di altri enti nonchè di istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle rispettive norme legislative, regolamentari o statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto di cui al successivo art. 8.

La responsabilità degli enti partecipanti sarà limitata alle quote da essi conferite.

Art. 4.

I crediti derivanti dai finanziamenti dell'Istituto hanno privilegio sui macchinari dell'azienda finanziata. Al suddetto privilegio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

Art. 5.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'art. 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378 e 17 novembre 1950, n. 1095, viene sostituito dal seguente: « sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e, per la propria zona di competenza, la Cassa di risparmio di Calabria e gli istituti indicati nel successivo art. 14. E' altresì autorizzata, per le sole operazioni di credito agrario di miglioramento nella propria zona di competenza, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige. La Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca del lavoro è autorizzata a compiere nel territorio nazionale operazioni di credito agrario di esercizio ».

Nel secondo comma dell'art. 21 modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e con legge 17 novembre 1950, n. 1095, alle parole: « Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria » sono sostituite le seguenti: « La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ».

Nel secondo comma dell'art. 22 modificato con legge 17 novembre 1950, n. 1095, dopo le parole: « dalla Banca nazionale della agricoltura e dalla Cassa di risparmio di Calabria » sono inserite le seguenti: « e dalla Sezione di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ».

Art. 6.

Per procurarsi i mezzi occorrenti al raggiungimento delle proprie finalità, l'Istituto e la Sezione autonoma di cui all'art. 2 sono autorizzati ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi, anche al portatore, con le modalità ed entro i limiti che saranno stabiliti nello statuto di cui al successivo art. 8.

E' esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto qualsiasi altra forma.

I partecipanti, diversi dallo Stato, potranno accordare all'Istituto ed alla Sezione autonoma aperture di credito in conto corrente; per le aziende di credito partecipanti il limite di tali aperture è soggetto al preventivo benestare del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nello statuto di cui al successivo art. 8 saranno anche stabiliti i requisiti che debbono avere le imprese per essere considerate piccole o medie, nonchè i limiti massimi dei finanziamenti.

Art. 7.

Gli atti inerenti alla costituzione e alle successive modifiche dell'Istituto, nonchè le operazioni effettuate dallo stesso a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi, spettanti sia allo Erario dello Stato sia agli Enti locali; all'infuori soltanto della tassa da bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, di cui all'art. 1, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza. L'Istituto è esente da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso l'Istituto corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Art. 8.

Lo statuto unico dell'Istituto e della Sezione autonoma sarà approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Regione.

Detto statuto regolerà la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione per metà allo Stato, per un quarto alla Regione e per l'altro quarto agli istituti partecipanti.

A rappresentare lo Stato non potranno essere designati suoi funzionari.

Art. 9.

L'Istituto e la Sezione autonoma sono soggetti alla vigilanza di che al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

Art. 10.

L'eventuale liquidazione dell'Istituto o della Sezione autonoma e la modalità di essa saranno disposte con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Regione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Vanoni — Zoli — Fanfani — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 21 marzo 1953, n. 209.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, produce effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di complessive lire 48.605.200 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verrà fatto fronte, per lire 3.100.000 con gli stanziamenti già iscritti sui capitoli 61 (lire 2.300.000) e 65 (lire 800.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto, e per lire 45.505.200 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 229 (lire 39.800.000) e del capitolo 174 (lire 5.705.200) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 21 marzo 1953, n. 210.

Ratifica del decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, è ratificato, con la modificazione di cui alla presente legge.

Art. 2.

Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo *A*) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo *B*), è necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 25 marzo 1953, n. 211.

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente sardo di colonizzazione, già Ente ferrarese di colonizzazione, istituito con decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1933, è assorbito dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265.

I beni, i diritti, le attività, le passività e le obbligazioni comunque pertinenti all'Ente sardo di colonizzazione, sono trasferiti di diritto al suddetto Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 2.

I terreni che, in base al disposto dell'articolo precedente, perverranno, in proprietà o in enfiteusi, all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, saranno assegnati ai contadini, a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni, dando la preferenza ai lavoratori manuali della terra che ne abbiano il possesso.

L'onere dell'affrancazione dei canoni enfiteutici sarà a carico dell'Ente predetto.

Art. 3.

Per la determinazione del limite massimo previsto per il prezzo di vendita dall'art. 17, comma secondo, della legge 12 maggio 1950, n. 230, si terrà conto dell'importo delle indennità che sarebbero state corrisposte al proprietario in caso di espropriazione del fondo a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Agli stessi fini, ai due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento che verranno compiute nel fondo dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, si aggiungeranno i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento già compiute nel fondo dall'Ente sardo di colonizzazione, sempre al netto dei contributi statali.

Art. 4.

I contratti di locazione dei terreni sopraindicati, anche se prorogati per legge, si risolvono allo scadere dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, purchè l'Ente abbia all'uopo comunicato al conduttore apposita disdetta almeno un mese prima di tale scadenza.

Se la disdetta non è data entro tale termine, essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo è dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

Art. 5.

Tutti i dipendenti dell'Ente sardo di colonizzazione sono licenziati di diritto al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, salva la liquidazione a norma di legge o di contratto.

Detti dipendenti, qualora ne facciano domanda prima della scadenza di tale termine, potranno essere assunti dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna a decorrere dal giorno successivo al licenziamento, con nuovo rapporto di impiego e con qualifiche e funzioni che saranno determinate da quest'ultimo Ente in base alle proprie esigenze.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — ZOLI
FANFANI — RUBINACCI —
VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 aprile 1953, n. 212.

Ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, già prorogato al 31 dicembre 1952 dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, numero 945, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1956 per le nuove costruzioni navali e per le opere previste nel primo comma dell'art. 4, lettera *b*), seconda parte della presente legge.

La proroga stabilita nel comma precedente e le disposizioni degli articoli seguenti non riguardano il beneficio fiscale previsto dall'art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il naviglio peschereccio indicato alla lettera *b*) dell'art. 4 della presente legge, limitatamente a quello di nuova costruzione, e per la nave cisterna di cui all'art. 3 della legge stessa.

Art. 2.

Le ammissioni ai benefici del capo II della legge 8 marzo 1949, n. 75, effettuate con provvedimenti del

Ministro per la marina mercantile entro il 31 dicembre 1950, decadono, se le costruzioni relative non abbiano raggiunto al 31 dicembre 1952 lo stato di avanzamento, di almeno il 40 per cento.

Art. 3.

L'ammissione ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, e della legge 12 maggio 1950, n. 348, per la costruzione di una nave fattoria di 22.500 tonnellate di stazza lorda e per la costruzione di dodici navi cannoniere per la caccia alle balene, è mantenuta limitatamente alla costruzione di una nave cisterna di non oltre 19.000 tonnellate di stazza lorda.

Art. 4.

I fondi che risultino disponibili per effetto della applicazione del precedente art. 2, dedotto l'ammontare dei contributi per la costruzione della nave di cui all'art. 3, sono utilizzati:

a) per la somma di 1500 milioni, per la corresponsione dei contributi previsti dal capo III della legge 8 marzo 1949, n. 75, purchè le domande di ammissione ai benefici stessi siano state presentate entro il 23 marzo 1952 e le opere in esse previste siano ritenute rispondenti alle particolari esigenze dell'economia nazionale ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge citata.

La corresponsione dei contributi è condizionata all'accoglimento delle domande di ammissione ai benefici del capo III;

b) per la somma di un miliardo per favorire lo sviluppo e la rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la sostituzione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale mai impiegati, incluse tubolature, grigliati e paglioli o di complessi costitutivi di apparato motore con i relativi accessori, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Il residuo stanziamento e le somme eventualmente non impiegate per l'applicazione delle norme di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente sono devolute:

1) alla liquidazione di contributi per navi ammesse ai sensi dell'art. 9 ai benefici previsti dall'art. 27 della legge 8 marzo 1949, n. 75;

2) per l'ammissione ai benefici previsti dal secondo comma dell'art. 30 della legge citata;

3) per la concessione di un contributo supplementare, di importo pari al contributo di ammortamento, alle navi posacavi ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, e 12 maggio 1950, n. 348, le cui caratteristiche tecniche, le maggiori attrezzature e le dotazioni di apparecchi scientifici siano tali da consentire alle navi stesse, oltre il normale impiego, particolari servizi idrografici e ricerche oceanografiche;

4) per favorire la costruzione, coi benefici e secondo le norme dei capi II e VII della legge precitata, di altre navi di qualsiasi tipo non comprese nelle categorie previste dalla lettera *b*).

L'ammissione ai benefici del presente articolo può essere concessa sia in base a domande già presentate nei termini di cui al primo comma dell'art. 2 della legge citata, sia in base a nuove domande presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle navi costruite in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni previste dal capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per attuare la rinnovazione del naviglio peschereccio. Tale rinnovazione deve effettuarsi in rapporto alle esigenze tecniche-economiche della pesca, determinando il tonnellaggio minimo, la potenza del motore, la velocità, i requisiti tecnici e le attrezzature del naviglio da costruire e i termini della ricostruzione.

Il termine indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente decorre, limitatamente alle domande per la costruzione di navi da pesca, dall'entrata in vigore del decreto Presidenziale, previsto dal comma precedente.

Art. 6.

In caso di ammissione, ai sensi del n. 4) del secondo comma dell'art. 4, ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, per la costruzione di navi cisterne di stazza lorda superiore a 6000 tonnellate, il contributo dello Stato è corrisposto nella misura di 39.757 lire a tonnellata di stazza lorda, secondo le modalità di cui all'art. 61 della legge 25 luglio 1952, n. 959, e salvo l'applicazione del disposto dell'art. 57 della legge stessa.

Art. 7.

Il contributo indicato dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 348, è corrisposto, anche per le domande presentate entro il 23 marzo 1952, al committente dei lavori di riparazione e modificazione di navi mercantili in quanto ammesso ai benefici del capo III della legge 8 marzo 1949, n. 75, con provvedimento del Ministro per la marina mercantile.

Art 8.

Il Ministro per la marina mercantile ha la facoltà di disporre in ogni tempo ispezioni, accertamenti e controlli in genere, allo scopo di stabilire se i benefici concessi in base all'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, siano stati devoluti realmente a favore dei sinistrati previsti dalla norma predetta. In caso contrario il Ministro ha facoltà di promuovere la revisione delle condizioni speciali dei finanziamenti.

Art. 9.

I benefici previsti dall'art. 27 della legge 8 marzo 1949, n. 75, spettano al committente delle costruzioni navali indicate nell'articolo stesso in quanto ammesse al godimento di essi dal Ministro per la marina mercantile.

L'importo complessivo della garanzia sussidiaria dello Stato prevista dal capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75, richiamato dall'art. 64 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è elevato a 68 miliardi di lire.

Art. 10.

La spesa di lire 13.100 milioni prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 902, per gli esercizi finanziari 1953-1954, 1954-55 e 1955-56 viene così ripartita:

lire 4400 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54;
lire 4400 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55;
lire 4300 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1953

EINAUDI

De Gasperi — Cappa — Pella — Zoli — Pacciardi — Campilli — Vanoni — La Malfa

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 9 aprile 1953, n. 213.

Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, e modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, sono modificati come segue:

per i capifamiglia: lire 500 giornaliere per il periodo di un anno;

per i non capifamiglia: lire 300 giornaliere per i primi sei mesi, lire 200 giornaliere per i successivi sei mesi.

Il sussidio compete agli assistiti il cui periodo di ricovero abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la cui dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura in ambulatorio.

Quando il periodo di degenza non superi i sei mesi, ivi compresi gli eventuali periodi di assistenza in ambulatorio, la durata del sussidio è limitata a nove mesi.

Il sussidio post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura o che ne siano allontanati per motivi disciplinari.

Cessa dal diritto al sussidio post-sanatoriale l'assistito che assume attività retribuita o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.

Il sussidio post-sanatoriale non è corrisposto per i periodi in cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, sono abrogate.

Art. 3.

Gli oneri della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 si provvederà mediante riduzione per 750 milioni del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 si provvederà con le maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre agli appositi capitoli di bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1953.

Caratteristiche tecniche di alcuni tipi di carte valori postali ordinarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1951 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1952), col quale è stata autorizzata l'emissione di alcuni tipi di carte valori postali ordinarie;

Decreta:

Art. 1.

a) Il francobollo espresso da L. 50 è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37×21. La filigrana in chiaro è formata dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio. La vignetta è composta da un piede in movimento con due ali spiegate applicate alla caviglia, che si appoggia su un piano orizzontale con le punte delle dita e con il calcagno rialzato in atto di distaccarsi dal suolo; esso campeggia su un fondo a tinta piena ed è appoggiato su un piano a mezza tinta; in alto nell'angolo a destra, su fondo a mezza tinta, vi è la leggenda in bastoncino chiaro « Poste » e

in senso verticale, sul lato destro, la leggenda « Italiane »; in alto a sinistra vi è il valore in carattere bastoncino chiaro « 50 lire.»; in basso a destra, in carattere bastoncino a mezza tinta su fondo a tinta piena, vi è la leggenda « Espresso ».

Il francobollo è stampato in colore rosso solferino.

b) La marca per il recapito autorizzato da L. 20 è stampata in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 21×17.

La filigrana in chiaro è formata dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta della marca è costituita da una cornicetta lineare rettangolare che racchiude al centro l'effigie dell'Italia turrita chiusa in una cornice circolare composta di foglie di alloro stilizzate e legate in basso da un cartoccio; in alto, sullo sfondo pieno, vi è disposta in carattere bastoncino chiaro, leggermente curvata, la leggenda « Poste Italiane »; al centro, al lato sinistro, vi è la lettera « L », a destra il valore in cifra « 20 »; in basso, in carattere bastoncino chiaro, la leggenda « Recapito Autorizzato ».

La marca è stampata in colore lilla.

c) La cartolina postale da L. 20 è stampata in rotocalco su cartoncino di colore avorio nel formato cartolina di mm. 100×145.

Nel prospetto la cartolina porta in alto la leggenda in carattere stampatello pieno « Repubblica Italiana — Cartolina Postale »; nell'angolo a destra è stampato il francobollo formato da una cornice rettangolare di mm. 23×19 che racchiude la vignetta costituita da una quadriga guidata dalla figura della Vittoria alata ritta in piedi, posta in primo piano, e dallo sfondo con la visione del Campidoglio; in basso, su fondo pieno vi è il valore e la leggenda in carattere chiaro « L. 20 Poste Italiane »; dal centro in basso a destra vi sono sei tratti di linee orizzontali limitate a sinistra da una linea verticale, disposte a giusta distanza per la scrittura dell'indirizzo del destinatario.

Il francobollo, le leggende e i tratteggi sono stampati in colore verde scuro.

La cartolina postale con risposta pagata da L. 20+20 è stampata in rotocalco su cartoncino di colore avorio, nel formato cartolina doppia di mm. 205×145.

Il formato cartolina doppia ripiegato si presenta come segue: nella prima facciata vi sono in alto al centro le seguenti leggende in carattere stampatello pieno, disposte su tre righe: « Repubblica Italiana Cartolina Postale Con Risposta Pagata »; nell'angolo in alto a destra, vi è stampato il francobollo, identico nel formato, nelle caratteristiche e nel valore a quello che figura nella cartolina da L. 20; dal centro in basso a destra, vi sono sei tratti di linee orizzontali limitate a sinistra da una linea verticale, disposta a giusta distanza per la scrittura dell'indirizzo del destinatario. Il rovescio di questa prima facciata è riservato per la corrispondenza.

A seguito del rovescio della prima facciata vi è il prospetto della cartolina postale per la risposta. Essa porta in alto al centro le leggende in carattere stampatello pieno su tre righe « Repubblica Italiana Cartolina Postale Risposta »; nell'angolo in alto a destra, è ripetuto il francobollo già descritto e in basso a destra vi sono le sei righe orizzontali per la scrittura dell'indirizzo del destinatario. Il rovescio di questo prospetto è riservato per la corrispondenza.

Detta cartolina postale è stampata nei due prospetti in colore verde.

d) La cartolina postale da L. 35 è stampata in rotocalco su cartoncino di colore avorio nel formato cartolina di mm. 100 × 145.

Nel prospetto la cartolina porta in alto le leggende in carattere stampatello « Repubblica Italiana Cartolina Postale Carte postale »; nell'angolo a destra è stampato il francobollo formato da una cornice rettangolare di mm. 23 × 19 che racchiude la vignetta costituita da una quadriga guidata dalla figura della Vittoria alata ritta in piedi, posta in primo piano e dallo sfondo con la visione del Campidoglio; in basso, su fondo pieno, vi è il valore e la leggenda in carattere chiaro « L. 35 Poste Italiane »; dal centro in basso a destra, vi sono sei tratti di linee orizzontali limitate a sinistra da una linea verticale, disposte a giusta distanza per la scrittura dell'indirizzo del destinatario.

Il francobollo, le leggende e i tratteggi sono stampati in colore rosso.

La cartolina postale da L. 35 + 35 è stampata in rotocalco su cartoncino di colore avorio, nel formato cartolina doppia di mm. 205 × 145.

Il formato cartolina doppia ripiegato si presenta come segue: nella prima facciata, vi sono in alto al centro le seguenti leggende in carattere stampatello pieno, disposte su tre righe « Repubblica Italiana Cartolina Postale con Risposta Pagata (Carte postale avec réponse payée) »; nell'angolo in alto a destra vi è stampato il francobollo, identico nel formato, nelle caratteristiche e nel valore a quello che figura nella cartolina da L. 35; dal centro in basso a destra vi sono sei tratti di linee orizzontali limitate a sinistra da una linea verticale, disposte a giusta distanza per la scrittura del destinatario. Il rovescio di questa prima facciata è riservato per la corrispondenza.

A seguito del rovescio della prima facciata vi è il prospetto della cartolina postale per la risposta. Essa porta in alto al centro le leggende in carattere stampatello pieno su tre righe « Repubblica Italiana Carte Postale Réponse (Cartolina postale Risposta) »; nell'angolo in alto a destra è ripetuto il francobollo già descritto e in basso a destra vi sono le sei righe orizzontali per la scrittura dell'indirizzo del destinatario. Il rovescio di questo prospetto è riservato per la corrispondenza.

Detta cartolina postale è stampata nei due prospetti in colore rosso.

e) Il biglietto postale da L. 25 + 2 è stampato in rotocalco su cartoncino di colore azzurro nel formato biglietto di mm. 200 × 145.

Il biglietto postale ripiegato si presenta nel prospetto con in alto la leggenda « Repubblica Italiana Biglietto Postale ».

Nell'angolo a destra è stampato il francobollo formato da una cornice rettangolare di mm. 21 × 17 che racchiude la vignetta costituita da una quadriga guidata dalla figura della Vittoria alata ritta in piedi e posta in primo piano, e dallo sfondo con la visione del Campidoglio; in basso, su fondo pieno, vi è la leggenda in carattere chiaro « L. 25 Poste Italiane »; al centro del biglietto vi sono due linee orizzontali che si sviluppano per 115 mm. e in basso a destra un altro tratto di linee, tutte disposte a giusta distanza per la scrittura dell'indirizzo del destinatario; una perforatura corre ai tre lati non piegati del biglietto a 7 mm. dal margine.

La striscia del cartoncino fuori perforatura è gommata internamente da una sola parte per la chiusura del biglietto.

In basso, fuori della perforatura, vi è la leggenda « Il prezzo di vendita del presente biglietto e di L. 27 ».

Il francobollo, le leggende e le linee sono stampate in colore bleu.

f) Il biglietto postale aereo da L. 60 + 5 è stampato in litografia e in rotocalco su carta bianca nel formato di cm. 28,5 x 17 più una striscia, in parte gommata, per la chiusura del biglietto.

Tanto nel prospetto che nel rovescio, il formato carta è stampato su tutta la sua superficie, con un fondino posto in senso verticale e composto dalla leggenda in carattere bastoncino chiaro « Italia » seguita da una stella a cinque punte, che si alternano e si ripetono innumerevoli volte, interrotto in alto a sinistra da una sagoma di aeroplano e a destra dal francobollo con il valore del biglietto.

Il biglietto postale chiuso si presenta nel prospetto come si descrive: in alto a sinistra, con la leggenda « Biglietto Postale Aereo » « Per i Paesi Europei, senza sopratassa »; nell'angolo a destra, con il francobollo del formato stampa rettangolare di mm. 21 x 17, costituito dalla vignetta che raffigura un aeroplano in volo sopra una distesa di montagne e di mare, con leggendina in alto « Posta Aerea » in carattere chiaro e in basso con il valore « 60 lire » ripetuto agli angoli che racchiudono la leggenda « Italia » in carattere bastoncino pieno su fondo chiaro; al lato sinistro, posta verticalmente, vi è la leggenda « Può essere utilizzato anche per i Paesi extraeuropei applicandovi la prescritta sopratassa aerea »; a destra, in basso,, vi sono tre tratti di linea punteggiata in senso orizzontale disposti a giusta distanza per la scrittura dell'indirizzo del destinatario, in basso da sinistra a destra vi è la leggenda « Par Avion ». Il prezzo di vendita di questo biglietto è di L. 65 »; nel rovescio vi sono in alto, la leggendina « Mittente », in basso, la leggenda « Attenzione E' vietato includere qualunque cosa in questo biglietto, diversamente esso avrà corso in via ordinaria ».

Il biglietto è stampato nei seguenti procedimenti e colori:

il fondino del prospetto e rovescio in rotocalco in colore verdino;

il francobollo e le leggende « Biglietto postale ecc., par avion, il prezzo di vendita ecc., mittente . . . . », in litografia in colore bleu;

le leggende « Per i Paesi Europei », « Può essere utilizzato, ecc », « Attenzione, è vietato includere, ecc., ecc. » in litografia in colore rosso.

g) Il biglietto postale aereo da L. 120 è stampato in rotocalco e in litografia su carta bianca nel formato di cm. 28,5 x 17 più una striscia, in carta gommata, per la chiusura del biglietto.

Su tutta la superficie del formato carta è stampato, nel prospetto in senso verticale e nel rovescio orizzontale, un fondino composto dalla leggendina in carattere bastoncino chiaro « Italia » seguita da una stella a cinque punte che si alternano e si ripetono innumerevoli volte, interrotto al centro del biglietto da una sagoma di aeroplano e nell'angolo in alto a destra dal francobollo con il valore del biglietto.

Il biglietto postale chiuso, si presenta nel prospetto come si descrive: in tutti i lati sono disposte, alternate nei colori rosso e verde, delle striscie diagonali limitate che formano come una cornice al biglietto; nell'angolo in alto a destra, vi è il francobollo nel formato stampa rettangolare di mm. 21 x 17 costituito dalla vignetta che raffigura un aeroplano che sorvola una grande distesa di montagne e di mare con leggendina in alto « Posta Aerea » in carattere chiaro e in basso con il valore (« Lire 120 ») ripetuto agli angoli che racchiudono la leggenda « Italia » in carattere bastoncino pieno su fondo chiaro; in alto a sinistra vi sono le leggende in carattere bastoncino disposte su due righe « Biglietto Postale Aereo per gli S.U.A. e Canadà »; a sinistra in basso vi è la leggenda in carattere bastoncino « Par Avion »; dal centro in basso a destra, vi sono tre tratti di linea punteggiata disposti in senso orizzontale e a giusta distanza per la scrittura dell'indirizzo del destinatario; posta sul lato sinistro, in senso verticale, vi è la leggendina in carattere bastoncino « Può essere utilizzato anche per gli altri Paesi extra-europei col completamento della relativa sopratassa aerea »; la parte che chiude posteriormente il biglietto, porta in alto la leggenda « Mittente » cui segue una riga punteggiata; in basso vi sono le leggende in carattere bastoncino disposte su tre righe « Attenzione è vietato includere qualunque cosa in questo biglietto, diversamente esso avrà corso in via ordinaria ».

Il biglietto è stampato nei seguenti procedimenti e colori:

il fondino del prospetto e rovescio in rotocalco in colore verdino. Il francobollo e le leggende « Per gli S.U.A. ...», « Può essere utiliz. ... » « Attenzione è vietato ... » e parte delle striscie diagonali, sono stampate in litografia in colore rosso;

le leggende « Biglietto Postale Aereo », « Par Avion », « Mittente » e parte delle striscie diagonali sono stampate in litografia in colore verde.

h) Il segnatasse da L. 100 è stampato in rotocalco su carta filigranata nel formato stampa di mm. 21 x 17.

La filigrana in chiaro è formata dal segno cabalistico dalla ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta della marca è costituita da una cornicetta lineare che racchiude un motivo ondulato nel quale si sviluppano delle foglie stilizzate in tinta chiara su fondo scuro, interrotto, in alto, dalla leggenda « Poste Italiane » in carattere bastoncino chiaro e in basso dalla leggenda « Segnatasse » in carattere stampatello chiaro, su fondo pieno.

Entro la cornice, in una composizione ornamentale simmetrica a linea nera, spicca al centro la leggenda « 100 Lire » in carattere scuro con filetto bianco nel corpo del carattere. Ai due lati della composizione ornamentale vi è una fascia ondulata posta in senso verticale in tinta chiara.

Detto segnatasse è stampato in colore arancione giallastro.

i) Il segnatasse da L. 500 è stampato in calcografia su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 21 x 17.

La filigrana in chiaro è formata dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta della marca è costituita da una cornicetta lineare che racchiude un motivo ondulato nel quale si sviluppano delle foglie stilizzate in chiaro a tratteggio finissimo su fondo pieno, interrotto, in alto,

dalla leggenda « Poste Italiane » in carattere bastoncino chiaro su fondo a tratteggio trasversale scuro e in basso dalla leggenda « Segnatasse » in carattere stampatello chiaro su fondo a tratteggio trasversale scuro. Questi motivi e leggende formano cornice ad una composizione ornamentale simmetrica a linea nera la quale spicca al centro con la cifra « 500 » in carattere scuro con filetto bianco al centro delle aste e con la leggenda, posta sotto il valore, « Lire » in carattere bastoncino. Ai due lati della composizione vi è una fascia ondulata posta in senso verticale.

Detto segnatasse è stampato nei seguenti colori:

cornice, in colore bleu; composizione ornamentale e valore, in colore rosso porpora.

Art. 2.

Con separato decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche della cartolina postale semplice da L. 10 pure prevista nel predetto decreto Ministeriale 12 dicembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1953
Registro n. 9 Ufficio riscontro poste, foglio n. 183. — FAGGIANI

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1953.

Composizione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Ritenuta la opportunità di procedere alla costituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati, prevista dall'art. 6 della legge predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle organizzazioni interessate;

Decreta:

La Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » è composta come segue:

a) on. avv. Giovanni Bersani, Sottosegretario di Stato, presidente;

b) dott. Giovanni Ravalli, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) dott. Gaetano Lampertico, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

d) dott. Rosario Purpura, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) avv. Guido Giorgi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

f) prof. Giulio Gennari, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) sig. Nazzareno Buschi, sig. Pierino Azimonti, dott. Paolo Esterini, avv. Danilo Verzili, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1953
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 176. — BAGNOLI

(1792)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Nomina di un consigliere di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e il decreto del Capo del Governo in data 14 giugno 1938;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 15 ottobre 1948;

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1952, con il quale il dott. Oreste Del Porto venne nominato consigliere di amministrazione della predetta Sezione autonoma, in rappresentanza del Commissariato per il turismo;

Vista la nuova designazione del citato Commissariato per il turismo;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Micali è nominato consigliere di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Oreste Del Porto.

Egli resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

p. *Il Ministro*: AVANZINI

(1653)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla Scuola convitto professionale per infermiere di Firenze, ad istituire un corso di specializzazione di « terapia per la riabilitazione dei minorati ».

Con decreto in data 20 febbraio 1953 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola convitto professionale per infermiere annessa all'Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze è stata autorizzata ad istituire un corso di specializzazione di « terapia per la riabilitazione dei minorati » riservato alle allieve che siano in possesso dei diplomi di infermiera professionale o di assistente sanitaria visitatrice.

(1705)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Atri un appezzamento di terreno.

Con decreto 27 marzo 1953 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Atri (Teramo) la donazione di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 840, sito in Atri, viale dei Cappuccini, da destinarsi quale area edificatoria di una Casa della Madre e del Bambino.

(1706)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Don José Maria Trias De Bes y Borras, Console di Spagna a Palermo, con giurisdizione sull'isola della Sicilia.

(1594)

In data 20 marzo 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giacomo Tagliavia, Console onorario del Belgio a Palermo.

(1595)

In data 20 marzo 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Olegario Russi Munoz, Console del Cile a Milano.

(1596)

In data 20 marzo 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Spartaco Siricio, Console onorario di Costa Rica a Napoli, con giurisdizione sulle regioni della Campania, Puglie, Lucania, Calabria e Sicilia.

(1597)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due zone di terreno demaniale site lungo il fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso).

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1952, n. 1260, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due zone di terreno demaniale lungo il fiume Musestre, in comune di Roncade (Treviso), distinte in catasto dello stesso Comune alla sezione *C*, foglio II, mappali 322 e 328 delle rispettive superfici di ettari 0.03.60 e 0.07.80, ed indicate nell'estratto catastale 15 febbraio 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1572)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso).

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1952, n. 1259, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Musestre, in comune di Roncade (Treviso), segnata in catasto dello stesso Comune alla sezione *B*, foglio VIII, mappale 192, della superficie di ettari 0.00.92 ed indicata nell'estratto catastale in data 16 giugno 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1733)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

CAMBI VALUTARI (Esportazione)
Cambi di chiusura del 13 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	634,50
» Firenze	624,90	634 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,90	634,50
» Napoli	624,90	634,50
» Palermo	624,92	634,50
» Roma	624,88	634,50
» Torino	624,90	633 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	635,50

Media dei titoli del 13 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,45
Id. 3,50 % 1902	62,95
Id. 3 % lordo	74 —
Id. 5 % 1935	95,25
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,425
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,775

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . . . . » 634,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

([illegible] *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 339 — Data: [illegible] febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Menzione Giuseppe fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita: L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 792 — Data: [illegible]0 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Sottero Lucia e Clotilde — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 26 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Cavo Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 14 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Banca Popolare di Padova e Treviso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1438)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa

([illegible] *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	171552	Gangemi Italia di Alfio moglie di Scirè Salvatore fu Sebastiano, dom. a Catania, vincolata per dote	16.000 —
Cons. 4,50%	14897	Congregazione di carità di Martiniana Po (Cuneo) pel Legato don Lorenzo Gautieri	189 —
Id.	14898	Congregazione di carità di Martiniana Po (Cuneo) . .	1.566 —
Cons. 3,50% (1902)	24505	Come sopra	17,50
Id.	17101	Come sopra	52,50
Id.	82880	Come sopra	7 —
Rendita 5% (1935)	187077	Ente comunale di assistenza di Martiniana Po (Cuneo)	50 —
Cons. 3,50% (1906)	420120	Congregazione di carità di Martiniana Po (Cuneo) . .	105 —
Id.	701244	Come sopra	7 —
Id.	814717	Come sopra	24,50
Id.	844216	Come sopra (vincolata)	63 —
Id.	263071	Congregazione di carità di Martiniana Po (Cuneo) .	10,50
P. R. 3,50% (1934)	498749	Come sopra	248,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(638)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma), nonchè del vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara, con sede in Novara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Visti i propri provvedimenti in data 22 marzo 1950 e 27 dicembre 1950, con i quali i signori Lodovico Freddi e ing. Giovanni Negretti venivano nominati vice presidenti rispettivamente dei Monti di credito su pegno di Busseto e di Novara;
Considerato che i predetti nominativi sono deceduti e che pertanto occorre provvedere alla nomina dei successori;

Dispone:

1. — Il sig. Antonio Annoni fu Demetrio è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma).
2. — L'ing. Luigi Gola fu Carlo è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara, con sede in Novara.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1491)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 marzo 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gela, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Gela (Caltanissetta) e mette la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al capo 8° del predetto testo unico ed al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 gennaio 1945, con il quale il dott. Carmelo Basile è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda in parola;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Ferdinando Fiandanca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Carmelo Basile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1493)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 15 maggio 1939, n. 1279;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissorio provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Chiavari (Genova);

Dispone:

Il rag. Arturo Perrone di Guido è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1492)

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola di Mazzarino, con sede in Mazzarino (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Mazzarino, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Mazzarino (Caltanissetta), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge, n. 375;
Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 7 marzo 1938, con il quale il dott. Girolamo Bartoli è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda;
Considerato che il dott. Bartoli è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina del successore;

Dispone:

L'avv. Ferdinando Fiandanca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Girolamo Bartoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1489)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Gaetano » di Enna

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 maggio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Gaetano » di Enna, società cooperativa in nome collettivo avente sede in Enna, e mette la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al capo 8° del predetto testo unico ed al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 17 maggio 1938, con il quale l'avv. Giuseppe Spampinato è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il cennato commissario è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina del successore;

Dispone:

L'avv. Leonardo Spampinato fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Gaetano » di Enna, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Spampinato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1497)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS. del Carmelo » di Aidone (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS. del Carmelo » di Aidone, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Aidone (Enna), e mette la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 marzo 1947, con il quale il dott. Angelo Evola è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il dott. Evola ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Vincenzo Barbera di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS. del Carmelo » di Aidone (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Angelo Evola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1498)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli ad un posto di primo ricercatore chimico (gruppo A, grado 6°) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il Centro di studio per la chimica generale in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di primo ricercatore chimico (gruppo *A*, grado 6°) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il Centro di studio per la chimica generale in Roma.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi

a) i ricercatori chimici di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche di grado 7° e 8° che abbiano, alla data del presente bando, una anzianità di servizio complessiva di almeno dodici anni;

b) i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che rivestano, alla data del presente bando, da almeno sei anni, un grado non inferiore all'8°, e che professino l'insegnamento della chimica;

c) i liberi docenti in chimica generale ed inorganica, definitivamente confermati.

Art. 3.

Il concorso è per titoli; tuttavia la Commissione giudicatrice può stabilire che il concorso comprenda prove orali e pratiche, tendenti a valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Roma Piazzale delle Scienze, n. 7 entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

I candidati che non appartengano ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato od a quelli del Consiglio nazionale delle ricerche dovranno presentare a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune, dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti po-

litici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, in carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale di laurea. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli che il candidato ritenga produrre ai fini della valutazione di merito e della determinazione della graduatoria.

I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello Stato di servizio, in carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e dovranno presentare i documenti di cui ai numeri 7) e 10) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche potranno limitarsi ad allegare alla domanda i titoli di cui al n. 10).

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congendo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata, in carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della presente ordinanza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4, o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Art. 11.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i candidati che riporteranno almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva.

La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Esso dovrà assumere servizio presso il Centro di studio per la chimica generale in Roma, alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. In difetto sarà dichiarato dimissionario d'ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 6°, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che esso abbia ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche, sarà nominato primo ricercatore con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Dal servizio di prova sono esonerati coloro che, all'atto di conseguire la nomina, già appartenevano ai ruoli delle Amministrazioni statali od a quelli del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 20 marzo 1953

Il presidente: COLONNETTI

(1604)

Concorso per esami a due posti di vice-ragioniere di 2ª classe in prova (gruppo B, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visti l'art. 17 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82; gli articoli 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1946, n. 154);

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a due posti di vice-ragioniere di 2ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati. Il beneficio stesso non è applicabile, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai disertori ed ai non discriminati o ai puniti disciplinarmente per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943;

Tale limite di età è poi elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore:

e) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiate di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione; ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

f) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente bando e sono elevati

h) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

i) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili, fra di loro, purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole e ininterrotto servizio con mansioni del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — Piazza delle Scienze n. 7 — Roma, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale i candidati dovranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio.

La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Ques'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24.

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, della Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948. su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione spe-

ciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta bollata da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera o), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte ed inoltre sulla seguente:

1) ordinamento delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 4, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 11.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alle prove orali avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Art. 13.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova scritta e di dieci punti per quella orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme, e con le riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali è bandito il concorso medesimo, vice-ragionieri di 2ª classe in prova nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio alla data che sarà loro comunicata. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado undicesimo oltre la indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati vice-ragionieri di 2ª classe, con gli assegni inerenti a tale qualifica. Coloro che non saranno riconosciuti idonei, verranno licenziati senza alcun diritto a compenso od a indennità.

Roma, addì 20 marzo 1953.

Il presidente: COLONNETTI

(1605)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione alla libera docenza. Modalità e termini per la presentazione di domande da parte di coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione in materie non previste dal vigente ordinamento didattico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 26 marzo 1953, n. 188, con la quale sono state dettate norme sugli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore;

Considerato che nella prima applicazione della legge medesima, ed ai fini dell'ordinanza con la quale sarà da indire la sessione d'esami per l'anno 1953, sono da determinare le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire la abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali, fondamentali e complementari, previsti dal vigente ordinamento didattico delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore;

Dispone:

Art. 1.

Coloro che aspirano a sostenere, nella sessione che dovrà essere indetta nel corrente anno 1953, esami per l'abilitazione alla libera docenza in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali — fondamentali o complementari — previsti dal vigente ordinamento didattico delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore) per il tramite di una Facoltà o Scuola universitaria.

Le domande, in carta legale da L. 32, debbono essere presentate ai presidi delle Facoltà o Scuola, presso gli uffici delle rispettive segreterie, e debbono contenere, insieme con la precisa indicazione del titolo della materia in cui l'interessato intende sostenere gli esami d'abilitazione, la motivazione della richiesta, per quanto attiene all'autonomia scientifica ed alla importanza della materia.

Non potranno esser prese in considerazione le domande che pervengano agli uffici di segreteria oltre il 30 aprile 1953.

Art. 2.

I presidi delle Facoltà o Scuole, raccolte le domande pervenute, promuovono su di esse il parere della rispettiva Facoltà o Scuola entro il giorno 8 maggio, curando quindi che le domande stesse, corredate del parere espresso, siano rimesse, entro il 10 maggio, al rettore dell'Università o direttore dell'Istituto d'istruzione superiore.

I rettori e direttori provvedono perchè la domande, insieme con i relativi pareri, siano rimesse al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore) non oltre il 12 maggio 1953.

Art. 3.

Le materie, di cui al precedente art. 1, in ordine alle quali la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione si pronunzi favorevolmente, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 26 marzo 1953, n. 188, verranno incluse nell'ordinanza con la quale saranno indetti gli esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1953.

La partecipazione agli esami resta in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, lettera *a*), della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Della presente ordinanza, che viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università ed i direttori degli Istituti d'istruzione superiore daranno sollecita ed ampia diffusione.

Roma, addì 11 aprile 1953

Il Ministro: SEGNI

(1811)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 marzo 1953)

Sono disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ruolo del personale d'ordine del Commissariato per il turismo, n. 2 (due) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, numero 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 maggio 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovranno obbligarsi di raggiungere e risiedere, in caso di nomina, nella residenza di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1718)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 42002 e n. 42002/1 in data 17 novembre 1952;

Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425, in data 10 marzo 1952, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Manzoni Maria: Castroregio.

Cosenza, addì 14 marzo 1953

Il Prefetto.

(1608)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che alcune condotte ostetriche, di cui al bando del 1° gennaio 1950, sono rimaste vacanti per rinunzia delle vincitrici, o per mancata assunzione del servizio da parte delle stesse entro il termine prescritto;

Ritenuto, pertanto, che le predette sedi vanno assegnate tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono assegnate: 1) Bodini Adelina alla condotta ostetrica di Camerota (frazione Marina e Lentiscosa); 2) Bolognesi Lena alla condotta ostetrica di Ceraso; 3) Rispoli Lucia alla condotta ostetrica di Montecorice; 4) Urciuoli Caterina alla condotta ostetrica di Furore.

Salerno, addì 27 febbraio 1953

Il prefetto: ARIA

(1609)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni.

Il Prefetto della provincia di Terni con foglio decreto n. 3080/3ª San. del 13 marzo 1953 ha approvato la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni:

Bragoni dott. Armanda in Bonfiglio fu Ettore, con punti 199 su 200.

Terni, addì 16 marzo 1953

Il Prefetto

(1610)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio 32905/3ª San. del 30 dicembre 1949, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1949;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20488/2.13339 in data 3 aprile 1952, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Visti i verbali del concorso e la graduatoria compilata dalla predetta Commissione esaminatrice;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281; per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1949:

1. Talentino Ezio	punti	117,80 su 150
2. Francese Giuseppe	»	103,45 »
3. Vercellotti Aristodemo	»	103,10 »
4. Prezioso Vincenzo	»	97,60 »
5. Savino Carlo	»	90,87 »
6. Pisano Osvaldo	»	90,70 »
7. Foglia Giovanni	»	86,05 »
8. Vacino Luigi	»	85,80 »
9. Flecchia Felice	»	84,15 »
10. Cesano Mario	»	83,45 »
11. Carrera Armando	»	83,02 »
12. Dellordio Giovanni	»	82,40 »
13. Caretta Antero	»	80,85 »
14. Traversa Sergio	»	80,50 »
15. Falla Silvio	»	79,55 »
16. Avalle Teresio	»	79,07 »
17. Montafia Luigi	»	76,57 »
18. Prandi Luigi	»	75,85 »
19. Ragni Guglielmo	»	75,62 »
20. Sturari Pier Luigi	»	75,15 »
21. Craveri Carlo	»	75,07 »
22. Bacchetta Adelio	»	74,40 »
23. Gallardo Edoardo	»	72,70 »
24. Mantillaro Riccardo	»	71,70 »
25. Gambino Serafino	»	71,65 »
26. Ghida Franco	»	70,35 »
27. Schellino Giovanni	»	70,20 »
28. Fizzotti Piero	»	66,70 »
29. Calcagno Carlo	»	62,90 »
30. Olivero G. Battista	»	62,35 »
31. Bonino Giovanni	»	62,10 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 11 marzo 1953

Il prefetto: DE BERNART

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1949;
Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati risultati idonei;
Visto l'art. 55 del regolamento 12 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Talentino dott. Ezio: Vercelli;
2) Francese dott. Giuseppe: Cossato ed uniti;
3) Vercellotti dott. Aristodemo: Varallo Sesia ed uniti;
4) Prezioso dott. Vincenzo: Mosso Santa Maria ed uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 11 marzo 1953

Il prefetto: DE BERNART

(1377)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduta la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto nei comuni di Ancona, Arcevia, Chiaravalle, Ostra, Sirolo-Numana (consorzio) e Polverigi;
Veduti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra indetto con decreto n. 10498 del 30 aprile 1949:

1. Gabriele dott. Mario	punti	104,455 su 150
2. Rinaldi dott. Francesco	»	94,275 »
3. Bettini dott. Pietro	»	84,715 »
4. Bettini dott. Mario	»	84,395 »
5. Bonci dott. Alessandro	»	80,250 »
6. Picchietti dott. Roberto	»	76,230 »
7. Romagnoli dott. Renato	»	71,120 »
8. Albanesi dott. Aiace	»	61,325 »
9. Sampaolesi dott. Giuseppe	»	59,245 »
10. Sartini dott. Ennio	»	54,745 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e nell'albo dei Comuni interessati.

Ancona, addì 24 febbraio 1953

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto pari numero in data 24 corrente mese, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1948, nei comuni di Ancona, Arcevia, Chiaravalle, Ostra, Sirolo-Numana (consorzio) e Polverigi;
Veduto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria medesima;
Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Veduta la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente indicato:

1) Gabriele dott. Mario: Chiaravalle;
2) Rinaldi dott. Francesco: Arcevia;
3) Bettini dott. Pietro: Ostra;
4) Bettini dott. Mario: Sirolo-Numana, consorzio;
5) Bonci dott. Alessandro: Polverigi;
6) Picchietti dott. Roberto, invalido di guerra: Ancona, condotta di Torrette, Posatora, Pinocchio e Grazie.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 27 febbraio 1953

Il prefetto: DONADU

(1411)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.